



**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE**  
**"Laureana Gal. Fer. Melicucco"**

Piazza Kennedy, 1 - 89023 Laureana di Borrello (RC)  
Tel. 0966 378209 - C. F. 82000940807 - Cod. Univoco UF3A7N  
mail: [rcic84800t@istruzione.it](mailto:rcic84800t@istruzione.it) pec:[rcic84800t@pec.istruzione.it](mailto:rcic84800t@pec.istruzione.it)  
[www.iclaureana.edu.it](http://www.iclaureana.edu.it)



Al personale docente  
Al personale ATA  
e p.c.  
Ai genitori  
Al DSGA  
Sito web

**Comunicazione n. 10**

**OGGETTO: Direttiva in materia di vigilanza alunni, responsabilità e obblighi del personale docente e ATA – a.s. 2025/2026**

Con la presente si riportano le linee essenziali riguardanti le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le disposizioni organizzative che tutto il personale della scuola è tenuto ad osservare.

L'obbligo di vigilanza sugli alunni riveste carattere prioritario su ogni altra attività; sull'Istituzione scolastica e, in particolare, sui singoli docenti e collaboratori scolastici grava tale responsabilità. Pertanto, è necessario attenersi scrupolosamente alle disposizioni seguenti e predisporre e mettere in atto tutti gli interventi necessari sotto il profilo organizzativo al fine di evitare eventuali situazioni di danno o pericolo per gli alunni, imputabili a negligenza.

**RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI**

La vigilanza sugli alunni minorenni rientra tra i compiti fondamentali del docente ed è particolarmente delicata per gli aspetti di responsabilità connessi. La responsabilità per la cosiddetta "culpa in vigilando" deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

Nel sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità, si rammenta che il docente di turno, ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007, è tenuto a:

- essere presente a scuola, alla prima ora, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni;
- assistere all'uscita gli alunni medesimi, previa verifica che tutti gli alunni abbiano lasciato

l'aula in ordine e che il deflusso si svolga in modo disciplinato, avendo cura di consegnare il minore ad un genitore/tutore o a soggetto maggiorenne a ciò formalmente delegato o al personale preposto al servizio di trasporto comunale, fatta salva l'eventualità che il minore sia autorizzato, su richiesta dei genitori, all'uscita autonoma ai sensi della Legge 172/2017.

È inoltre indispensabile che i trasferimenti al cambio d'ora siano tempestivi, per cui i docenti dovranno evitare di soffermarsi nei corridoi nel passaggio da una classe all'altra. Vanno pertanto garantite una costante presenza in aula, la decisione nell'azione preventiva e, se necessario, la censura dei comportamenti degli alunni che possono arrecare danno a se stessi e ai loro compagni.

L'obbligo di vigilanza si estende all'attività scolastica in genere (compresi i viaggi di istruzione, le uscite didattiche/visite guidate, le iniziative progettuali e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza o in qualsiasi altra sede nella quale abbia luogo un'iniziativa organizzata dalla scuola), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo (art. 29 comma 5 CNL 29.11.2027, artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile e l'art. 61 della legge 11/07/1980).

Il docente deve espressamente richiedere la collaborazione nella vigilanza al personale ausiliario tutte le volte che è costretto da improrogabili necessità, anche per pochi minuti, a lasciare la classe; si ribadisce infatti che è vietato in ogni caso allontanarsi dall'aula lasciando soli gli alunni.

Le assenze dal servizio ed occasionali ritardi devono essere comunicati tempestivamente a un collaboratore del Dirigente. Durante il cambio dell'ora i collaboratori scolastici sono tenuti a recarsi sulla porta dell'aula interessata per vigilare sugli alunni finché non sarà giunto l'insegnante di turno. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio con almeno 5 minuti di anticipo. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia, non deve lasciare la classe fino all'arrivo del collega dell'ora successiva.

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe solo in caso di assoluta necessità e sempre una alla volta, controllandone il rientro. In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, non è assolutamente consentito l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari.

Allo stesso modo i docenti si asterranno dal fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti si rivolgeranno ai Collaboratori scolastici.

In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.

Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non appartenenti alla propria classe. Infatti, nella scuola intesa come Comunità Educante, chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni al rispetto delle regole.

### **Uso delle attrezzature**

Il docente è responsabile del corretto utilizzo di dispositivi e attrezzature da parte degli alunni che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche da quanto specificamente previsto dal T.U. sulla sicurezza D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, a tutela dei soggetti nell'ambiente lavorativo. I docenti, pertanto, sono tenuti a:

- informare ed istruire gli alunni sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei laboratori;
- informare gli alunni su eventuali rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti.

### **Infortuni o malori**

In caso di infortunio o malore, il docente che ha in carico l'alunno ha il dovere di intervenire immediatamente, avvisando l'addetto al primo soccorso e chiedendo, eventualmente, ausilio al collaboratore scolastico. Nel caso si ravvisi una situazione di gravità si avviserà immediatamente il 118 e i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dello studente. È sempre e comunque necessario avvisare gli esercenti la responsabilità genitoriale del minore anche nel caso di malessere o infortunio di lieve entità. Per qualsiasi malessere o infortunio, di qualunque entità, è fatto obbligo di dare comunicazione all'ufficio di segreteria, che potrà richiedere in proposito formale relazione sull'accaduto, curata dal docente che aveva in carico lo studente.

### **RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI**

L'art. 47, comma 1, lettera a del CCNL 29/11/07 (Tab. A) prevede obblighi di vigilanza anche per il personale ATA. Il vigente CCNL di comparto individua in particolare per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intese come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni durante la loro permanenza a scuola. La sorveglianza degli spazi interni ed esterni degli edifici è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni di propria pertinenza, previste dal Piano delle Attività del Personale. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.

I collaboratori scolastici dovranno:

- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori eventuale ritardo o assenza dell'Insegnante;
- vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni in particolare all'ingresso, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
- riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza motivazione, sostano nei corridoi;
- sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
- impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando con tempestività al Dirigente o ai suoi collaboratori;

- impedire e accertarsi che nessuna persona non autorizzata entri e circoli negli edifici scolastici;
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
- controllare le classi fino all'arrivo del docente ai cambi dell'ora;
- controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
- rimanere costantemente nel reparto di competenza per controllare i movimenti degli alunni, fatte salve occasionali improcrastinabili chiamate dagli uffici della scuola o eventuali esigenze impellenti (circostanze per le quali si dovrà avvisare il docente responsabile di plesso) o per esplicita disposizione del docente responsabile di plesso.

Nella scuola dell'Infanzia collaborano con il personale docente durante l'orario di servizio per ciò che riguarda l'assistenza nelle attività ai servizi igienici e per la vigilanza dei bambini nei momenti di eventuale momentanea assenza dell'insegnante dalla sezione.

Si confida, come di consueto, nel senso di collaborazione fattiva di tutto il personale scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Daniela Antonia Panzera  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3, c. 2 D.Lgs.n.39/93